



48479-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 2540/2023
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Relatore -	UP - 26/09/2023
TIZIANO MASINI		R.G.N. 9641/2023
MARIA TERESA BELMONTE		
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

TRAMONTE MAURIZIO nato a CAMPOSAMPIERO il 04/08/1952

avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA E.

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

udito il difensore

L'avvocato TRIMBOLI ANTONIO, per l'Avv.Gen.dello Stato, insiste per l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato BONTEMPI MICHELE, per le PP.CC. rappresentate, insiste per l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato MENINI FRANCESCO, per la P.C. rappresentata, insiste per l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato RICCI ANDREA, per le PP.CC. rappresentate, insiste per l'inammissibilità

dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione  
L'avvocato MAGONI ALESSANDRO, per le PP.CC. rappresentate, insiste per l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato BIANCHETTI ANDREA, per la P.C. rappresentata, insiste per l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato VIGANI ANDREA, per le PP.CC. rappresentate, insiste per l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato GUARNERI SILVIA, per le PP.CC. rappresentate, insiste per l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato BARBIERI ALESSANDRA, per la P.C. rappresentata, insiste per l'inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato LAURIA BALDASSARE espone i motivi di gravame insistendo sull'annullamento della sentenza impugnata e deposita note d'udienza.

L'avvocato CELLINI PARDO si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 ottobre 2022, la Corte di appello di Brescia rigettava, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen., l'istanza di revisione proposta da Maurizio Tramonte avverso la sentenza del 22 luglio 2015, con la quale la Corte di assise di appello di Milano l'aveva dichiarato responsabile dei delitti contestatigli ai sensi degli artt. 110, 285 (la strage consumata in Brescia, in Piazza della Loggia, il 28 maggio 1974) e 110, 575, 577 n. 3, cod. pen. (per gli omicidi in tale contesto consumati) e condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni tre (con il risarcimento delle parti civili indicate in dispositivo).

La suddetta condanna era stata pronunciata in sede di rinvio dopo che il prevenuto era stato assolto in primo grado ed in appello, rispettivamente con sentenze della Corte di assise di Brescia del 16 novembre 2010 e della Corte di assise di appello di Brescia del 14 aprile 2012, sentenza, quest'ultima, che era annullata da questa Corte con pronuncia del 21 febbraio 2014.

Il ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Milano, di cui si chiede la revisione, era stato rigettato dalla Prima sezione di questa Corte di Cassazione con sentenza del 20 giugno 2017.

2. Propone ricorso il condannato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti Baldassarre Lauria e Pardo Cellini che hanno presentato due distinti atti di impugnazione.

2.1. L'Avv. Lauria, premetteva la sommaria ricostruzione degli elementi di prova che avevano condotto alla condanna, in sede di rinvio, del Tramonte, ed in particolare quelli che deponavano per la presenza del medesimo sia alla riunione preparatoria del 25 maggio 1974 (in cui era intervenuto Carlo Maria Maggi, l'unico coimputato del Tramonte per cui questa Quinta sezione aveva annullato la sentenza di assoluzione, anch'egli poi condannato nel giudizio di rinvio, in via definitiva), sia in Piazza della Loggia il giorno dell'attentato.

La Corte bresciana, chiamata a decidere sulla articolata istanza di revisione, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale avanzata dalla difesa, ed aveva accolto la richiesta di escussione delle nuove prove dichiarative limitatamente alle deposizioni della moglie e della sorella del condannato, Patrizia Folletto e Manuela Tramonte, che avevano negato l'identità fra il soggetto effigiato nella foto che aveva costituito la fonte di prova della presenza del congiunto in Piazza della Loggia, dichiarando inammissibile la consulenza antropometrica del prof. Cusimano circa la riconducibilità dell'individuo fotografato al prevenuto.

Tutto ciò premesso, il difensore articola nove motivi di ricorso.

2.1.1. Con il primo eccepisce l'incompetenza funzionale della Corte d'appello bresciana.

L'art. 11 del codice di rito, infatti, richiamato dall'art. 633 cod. proc. pen. al fine di determinare la Corte d'appello competente per il giudizio di revisione deve essere inteso facendo riferimento al complessivo giudicato divenuto definitivo.

Nel caso di specie, il giudicato si era formato, almeno in parte, anche con la sentenza della Corte di assise di appello di Brescia che aveva assolto i coimputati Zorzi e Delfino, con pronuncia divenuta irrevocabile (la Quinta sezione della Cassazione, con la citata sentenza del 2014, aveva annullato le sole assoluzioni di Tramonte e Maggi). Una pronuncia inscindibile da quanto poi affermato in relazione al Tramonte.

Si era, invece, demandata la decisione sulla revisione della condanna del Tramonte a quella stessa Corte, di Brescia, davanti alla quale si erano celebrati tutti i precedenti processi inerenti lo stesso fatto delittuoso.

2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 6 Convenzione EDU, in relazione al rigetto del nuovo esame del ricorrente Tramonte.

La Corte aveva affermato come l'invocato esame non potesse essere considerato una prova nuova (anche rilevando come l'imputato fosse già stato sentito nel corso del dibattimento di prime cure), così, però, contravvenendo al disposto degli artt. 636, comma 2, e 503, cod. proc. pen. che prevedono l'esame dell'imputato ogniqualvolta questi ne faccia richiesta.

Si doveva poi tenere conto della necessità di tale apporto dichiarativo posto che, mentre le Corti bresciane ne avevano ritenuto l'inattendibilità, opposto era stato il giudizio sul punto del giudice del rinvio, la Corte milanese.

Si doveva ricordare che la Corte EDU, con la sentenza Maestri, aveva esteso anche all'esame dell'imputato l'obbligo di riassunzione della prova quando si intenda riformare la sentenza assolutoria.

2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di inattendibilità delle testimonianze rese dalle congiunte del condannato, Patrizia Foletto e Manuela Tramonte, che avevano escluso che questi fosse la persona ritratta nella fotografia, scattata in piazza della Loggia, a cui aveva fatto riferimento nella sua deposizione Vincenzo Arrigo (attribuendo l'individuazione al Tramonte stesso, nel corso di un comune periodo di detenzione).

Lo si era, infatti, tratto dal mero rapporto di coniugio e parentela delle medesime, osservando anche come fosse trascorso troppo tempo dallo scatto della fotografia alla deposizione resa in sede di revisione.

Ricorda il ricorrente che, comunque, il disposto dell'art. 631 cod. proc. pen. impone il proscioglimento del richiedente la revisione nel caso in cui le nuove prove consentano anche solo di dubitare della solidità del precedente giudicato.

La sorella del Tramonte poi ben ricordava la fisionomia del congiunto in ogni fase della sua vita. La frequentazione del Tramonte con l'attuale moglie datava ad epoca precedente la strage, posto che i due si era uniti in matrimonio nel febbraio 1974, tre mesi prima del fatto.

Le due testimoni, poi, avevano perfettamente riconosciuto il congiunto in altra foto scattata in quello stesso anno (in cui questi era ritratto con una motocicletta) e la Corte aveva travisato la risposta della moglie circa l'epoca in cui il marito aveva cessato di portare la barba.

Prive di rilevanza erano poi le contraddizioni fra le due testimoni circa la barba portata dal congiunto, apparendo sul punto necessariamente indeterminati i ricordi.

Irrilevante era il fatto che la foto del condannato sulla moto fosse stata ricercata e prodotta a distanza di molti anni, se si considera che, per lungo tempo, il soggetto ritratto si riteneva essere un altro, Augusto Fenaroli, che si era in essa riconosciuto.

Quella foto era pervenuta agli atti solo nel 2014.

2.1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in ordine alla mancata ammissione della consulenza antropometrica del prof. Cusimano, ad istanza della difesa, perché anch'essa priva del carattere di novità.

La Corte aveva infatti considerato che, agli atti, vi era già la relazione del consulente del PM, prof. Capasso, che, pur non affermando con assoluta certezza che il soggetto ritratto nella fotografia (di cui si è già detto) fosse il Tramonte, collegandosi, tale giudizio, con le dichiarazioni di Arrigo circa la presenza del ricorrente in Piazza della Loggia, rendeva superfluo ogni altro analogo accertamento.

La Corte di merito, per affermare la non novità dell'accertamento tecnico della difesa, aveva osservato che, da ricerche effettuate su fonti aperte, la metodologia utilizzata dal prof Cusimano non era affatto recente, datando ad epoca precedente all'incarico affidato al prof Capasso, così, però, non consentendo il contraddittorio della difesa sul punto.

2.1.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della consulenza antropometrica del prof. Cusimano.

La consulenza era fondata su una nuova metodologia informatica, secondo un sistema riprogettato nel 2020, destinato a consentire risultati ben più affidabili della consulenza Capasso, che si era fondata su un metodo di confronto manuale.

Tanto più che gli esiti della consulenza Cusimano si saldavano con le emergenze delle deposizioni delle testimoni escusse.

2.1.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge a seguito dell'utilizzo delle dichiarazioni rilasciate dal Tramonte all'udienza del 21 ottobre 2000 nel diverso giudizio relativo alla strage di Piazza Fontana, in cui era stato escusso come imputato di reato collegato, circa la sua presenza alla riunione del 25 maggio 1974 in casa Romani.

Utilizzando tali dichiarazioni "contra se" si era violato il disposto dell'art. 197 bis cod. proc. pen., che doveva ritenersi applicabile anche al giudizio di revisione.

2.1.7. Con il settimo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'omesso apprezzamento delle dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Arrigo all'udienza del 6 ottobre 2009 davanti alla Corte di assise di Brescia in cui questi aveva negato di avere appreso dal Tramonte della sua presenza in Piazza della Loggia.

Si era così omesso di considerare che l'ulteriore dichiarazione, resa il 13 giugno 2015 alla Corte di assise di appello di Milano in sede di rinvio - in cui aveva riferito l'opposto: di avere ricevuto dal Tramonte la confidenza circa la sua presenza in Piazza della Loggia il giorno della strage e il suo possibile riconoscimento in una fotografia in allora scattata - smentiva quella precedente così rendendolo inattendibile sul punto.

Né valeva a giustificare l'evidente contraddizione l'affermazione che, nei primi tempi, egli nutrisse del timore e che, comunque gli era stata mostrata un'altra fotografia (quella che ritraeva tale Fenaroli), visto che aveva rilasciato identica dichiarazione nel 2004.

La contraddizione fra le varie dichiarazioni dell'Arrigo non era stata valutata dalla Corte milanese ed era stata così sottoposta alla Corte bresciana, in sede di revisione.

Si trattava di un elemento centrale per la decisione di condanna.

E si trattava di prova nuova perché, appunto, non considerata dalla Corte milanese nella sua motivazione.

Da ultimo, si doveva considerare che la fotografia oggetto delle dichiarazioni di Arrigo era entrata negli atti (dopo quella ipoteticamente ritraente Fenaroli) molti anni dopo, nel 2013, così che Tramonte mai avrebbe potuto fare ad Arrigo quelle risalenti confidenze che questi aveva poi riferito nel giudizio di rinvio.

2.1.8. Con l'ottavo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata valutazione complessiva del nuovo materiale probatorio in rapporto alle prove già presenti nel giudizio.

Si era ritenuta, nel precedente giudizio, la responsabilità del Tramonte in base ad una lettura unitaria degli elementi di prova ma altrettanto non aveva fatto la Corte bresciana nel giudizio di revisione.

Doveva poi considerarsi che:

- irrilevante era la prossimità del Tramonte all'ambiente di Ordine Nuovo, in assenza di ulteriori elementi di prova concreti circa la sua partecipazione alla strage;

- non vi era prova del fatto che, alla riunione del 25 maggio 1974 in casa Romani (presente Carlo Maria Maggi), si fosse discusso della strage di Piazza della Loggia;

- nulla poteva, infatti, dedursi a tal proposito dalla deposizione di Digilio e, di contro, si era accertato che l'esplosivo era già stato in precedenza prelevato da Marcello Soffiati;


- dalla conversazione fra Raho e Battiston doveva dedursi non il coinvolgimento ma l'estraneità del Tramonte al fatto.

2.1.9. Con il nono motivo denuncia la violazione di legge a seguito per l'avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni rese dal prevenuto in epoca precedente al dibattimento quale persona informata sui fatti.

Era poi errata la considerazione della Corte secondo cui il prevenuto aveva ammesso (nell'interrogatorio del 20 settembre 2001, successivo all'iscrizione del suo nome nel registro degli indagati) la propria partecipazione alla riunione preparatoria dell'attentato (come si doveva evincere dalle annotazioni della Corte bresciana in ordine alla sua successiva ritrattazione, in cui si ricordava che, in tale occasione, si era discusso della presenza in casa Romani di altri soggetti).

Della sua partecipazione alla riunione Tramonte aveva riferito solo nelle sit del 1995 e del 1997.

Tali verbali erano stati irrualmente acquisiti a seguito delle contestazioni dibattimentali.



## 2.2. L'Avv. Cellini ha articolato tre motivi.

2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di produzione delle plurime dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Arrigo, nel 2004 e, in più occasioni, nel 2014.

Si trattava di dichiarazioni, rese su sollecitazione al pm dello stesso Arrigo, in cui, nel 2004, questi aveva escluso di avere ricevuto alcuna confidenza da Tramonte circa la sua presenza in Piazza della Loggia il giorno della strage, riferendo solo nel 2014 che, invece, questi glielo aveva confessato, unendolo al timore di essere riconosciuto in una fotografia scattata in quella occasione.

Il giudice del rinvio, la Corte milanese, non aveva affatto valutato la contraddizione insita nel complessivo apporto dichiarativo dell'Arrigo così che questa doveva considerarsi una prova nuova decisiva.

Si sarebbe, pertanto, dovuto procedere all'acquisizione di tutti gli indicati verbali di interrogatorio, che, peraltro, visto l'intervenuto decesso del propalante, dovevano trovare ingresso anche ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen..

2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di produzione dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti di Tramonte.

Gli stessi erano volti a dimostrare come non fosse mai stata contestata al prevenuto la sua presenza in Piazza della Loggia ed il suo riconoscimento nella foto a cui aveva fatto riferimento Arrigo.

Si trattava di provvedimenti significativi di cui aveva tenuto conto anche la Corte milanese nella sentenza di condanna.

2.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla falsificazione, ad opera delle nuove prove, di quanto riferito da Domenico Gerardini (già compagno di cella del Tramonte) circa la partecipazione del ricorrente alla riunione del 25 maggio 1974 in casa Romani.

Le Corti bresciane avevano anch'esse ritenuto fosse stata accertata la presenza di Tramonte a tale riunione, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dello stesso Tramonte e, appunto, di Gerardini. Ma avevano assolto Tramonte affermando che non vi era prova che la riunione fosse stata prodromica alla successiva strage.

La Corte milanese, in sede di rinvio, aveva, invece, affermato che l'inerenza di tale riunione alla strage doveva essere desunta dalla presenza proprio del Tramonte in Piazza della Loggia, il giorno della stessa (di cui pertanto era venuto a conoscenza).



Era stata, però, prodotta la nuova prova consistente nella immatricolazione al 31 maggio 1974 della moto Ducati con la quale si era affermato che Tramonte si fosse recato alla riunione, così da smentire, anche per tale ragione, il costrutto probatorio sul punto (la Corte milanese aveva acquisito il documento ma non l'aveva ritenuto decisivo, errando posto che la moto non avrebbe potuto circolare prima della sua immatricolazione).

Né poteva ritenersi che vi si fosse recato in altro modo.

Non era poi significativa la frase che Tramonte avrebbe pronunciato dopo la riunione, riferita dal teste Zotto: "quelli sono tutti pazzi".

3. I difensori del ricorrente inviavano memoria (il 31 agosto 2023) in cui deducevano motivi nuovi, in realtà argomentando ancora sulle censure già oggetto degli originari ricorsi.

3.1. Con un primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per l'incompetenza funzionale della Corte di appello di Brescia.

Si ricordava come la sentenza della Cassazione del 2014 avesse determinato l'irrevocabilità delle assoluzioni dei coimputati Zorzi e Delfino (accertando, così come ci si era altrimenti procurato l'esplosivo e come lo stesso era stato movimentato).

Al giudice del rinvio era stato affidato solo il compito di vagliare se la condotta complessiva tenuta da Tramonte configurasse un suo concorso nella strage.

A suo carico si era pertanto perfezionato un giudicato progressivo determinato anche da tale sentenza di annullamento e, quindi, dalla sottostante pronuncia della sentenza, di assoluzione, della Corte di assise di appello di Brescia.

Nel rigettare l'eccezione la Corte di merito aveva citato precedenti inconferenti perché attinenti all'art. 633 cod. proc. pen., prima della modifica intervenuta nel 1998, che aveva, invece, individuato come competente la Corte d'appello secondo i criteri dettati dall'art. 11 cod. proc. pen. e non più facendo riferimento a quella nel cui distretto si trovava il giudice che aveva pronunciato la sentenza di prime cure.

La competenza sulla decisione di revisione affidata a quella stessa Corte, di Brescia, che aveva già deciso nel procedimento di merito, violava i principi del giusto processo.

Si doveva poi considerare che il citato art. 11 del codice di rito fissa anch'esso criteri che impongono il trasferimento della competenza territoriale (a seguito degli eventuali spostamenti del magistrato interessato).

In via subordinata si doveva dubitare della costituzionalità dell'art. 633 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost..

3.2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa considerazione degli elementi di prova offerti dalla consulenza antropometrica del prof. Cusimano (che aveva escluso come la persona effigiata nella fotografia agli atti potesse essere il prevenuto).

Il consulente si era avvalso di una tecnologia informatica interamente riprogettata nel gennaio 2020 ed era così ben più aggiornata di quella utilizzata nel 2015 dal prof. Capasso. L'accertamento tecnico aveva così acquisito i caratteri della nuova prova ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Cass. Rv. 245840, 240869).

Si ribadiva poi che la fotografia a cui aveva fatto riferimento Arrigo era stata prodotta solo nel corso del 2013. E che, anche per tale ragione, il racconto di Arrigo, circa le confidenze fategli dal Tramonte proprio in ordine alla stessa, doveva considerarsi inverosimile.

La consulenza Cusimano si era poi fondata anche su elementi ulteriori - rispetto a quelli valutati del prof. Capasso - le fotografie certamente ritraenti Tramonte in quello stesso anno.

Era del tutto evidente la decisività di tale accertamento che si saldava con il portato delle dichiarazioni delle congiunte del Tramonte.



3.3. Con il terzo motivo denuncia la motivazione apparente in riferimento alla esclusione del verbale delle dichiarazioni rese da Vincenzo Arrigo il 25 marzo 2004.

Non aveva pregio l'argomento utilizzato dalla Corte secondo il quale le stesse potevano essere acquisite solo ai sensi dell'art. 500 codice di rito, in sede di contestazione, poiché, invece, queste costituivano la prova della falsità del suo propalato.

Una prova che doveva considerarsi nuova visto che la Corte di rinvio non l'aveva valutata, neppure implicitamente.

Tali dichiarazioni erano poi divenute irripetibili per il successivo decesso dell'Arrigo.

4. Il difensore della parte civile, Avv. Michele Bontempi, anche per conto degli ulteriori difensori delle parti civili, ha inviato una corposa memoria con la quale argomenta le ragioni di inammissibilità o rigetto del ricorso del condannato.

L'Avv. Lauria ha presentato note di udienza con le quali ribadisce le ragioni di accoglimento del ricorso.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse di Maurizio Tramonte è inammissibile.

1. E', innanzitutto, manifestamente infondata la questione di competenza (e in via subordinata di illegittimità costituzionale dell'art. 633 del codice di rito) oggetto del primo motivo del ricorso Lauria (e del primo motivo aggiunto).

Tutta l'argomentazione in proposito muove, infatti, da un presupposto processuale e sostanziale errato: la invocata formazione di parte del giudicato, di finale condanna, del prevenuto ad opera delle Corti di assise, di primo ma soprattutto di appello, di Brescia.

Tesi che non può essere accolta sol che si consideri che la sentenza da ultimo citata aveva, invece, assolto Tramonte da tutti i delitti contestatigli (di strage e di plurimo omicidio). Tanto che la successiva sentenza di annullamento di tale pronuncia di questa Corte di cassazione aveva dovuto rivalutare l'intero compendio probatorio giungendo ad una conclusione del tutto opposta, la responsabilità di Tramonte per la strage di Piazza della Loggia e per gli omicidi contestualmente consumati.

Né si poteva e si può affermare, come assunto dalla difesa, che il giudizio delle Corti bresciane sui coimputati Zorzi e Delfino potesse esso costituire un giudicato rilevante nei confronti del Tramonte e ciò sia perché si trattava di giudizi afferenti diverse posizioni sia perché anche questi erano stati anch'essi pienamente assolutori.

Se ne doveva pertanto concludere che il giudizio delle Corti bresciane, ed in particolare della Corte di assise di appello, costituiva un giudicato che si esauriva nel proscioglimento di tutti gli imputati sottoposti al giudizio, determinando pertanto come unica conseguenza la preclusione per gli stessi (ad eccezione di Maggi e Tramonte la cui assoluzione era stata annullata) alla sottoposizione ad un nuovo giudizio per i medesimi fatti, neppure in presenza di nuove acquisizioni probatorie.

Sulla indipendenza dei giudicati che attengono i coimputati di un medesimo reato, questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare, sia in campo cautelare, sia in quello di merito, che:

- in tema di misure cautelari personali, il "principio di assorbimento", in base al quale l'intervento di una decisione sul merito dell'imputazione preclude al giudice cautelare un autonomo esame dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, presuppone che sussista identità di imputato, di reato e di procedimento, sicchè non può riconoscersi efficacia vincolante alla sentenza di assoluzione eventualmente sopravvenuta nei confronti dei coimputati giudicati in

separato procedimento (Sez. 4, n. 39033 del 27/09/2022, Margvelashvili, Rv. 283587);

- l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante, Rv. 259371);

- non dà luogo a contraddittorietà potenziale di giudicati l'affermazione di responsabilità di un concorrente nel medesimo reato in relazione al quale, in un precedente e separato procedimento, altri concorrenti siano stati assolti per carenza di prova del dolo di concorso, pur se il giudice che ha emesso la sentenza di condanna è tenuto ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori rispetto alla decisione liberatoria, che fondano l'opposta soluzione (Sez. 5, n. 17553 del 10/03/2021, Dassatti, Rv. 281141).

Se ne deduce così la manifesta infondatezza della questione di competenza sollevata ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 633 cod. proc. pen. e, di conseguenza, anche della questione di legittimità dell'art. 633, che risulta, per quanto sopra osservato, irrilevante ai fini del decidere.

Né certo possono assumere rilievo, a tale proposito, i vizi motivazionali denunciati dalla sentenza di annullamento di questa Corte del 2014, come assume la difesa, posto che l'individuazione degli stessi era destinata solo a sollecitare il giudice del rinvio a rivedere la valutazione della prova, sostituendo così il proprio, nuovo, giudizio a quello, della Corte bresciana, ritenuto carente (e, quindi, escluso dal complessivo giudicato, di condanna).

Quanto, infine, alla rilevata presenza nel collegio che ha deciso la sentenza qui impugnata di un giudice che aveva composto il collegio, in un diverso processo, per lo stesso fatto storico, nei confronti di un diverso imputato, non resta che rilevare come non sia stata proposta, davanti alla Corte d'appello di Brescia, alcuna istanza di ricusazione, così da impedire, oggi, ogni rilievo in tema di nullità degli atti.

Si è infatti costantemente affermato che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (*ex plurimis* Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852).

2. Gli ulteriori motivi, di entrambi i ricorsi, sono tutti argomentati sulla valutazione delle prove, già assunte nel processo di merito, o assunte nel giudizio

di revisione o non ammesse in quest'ultimo, così che risulta indispensabile definire i tratti e le caratteristiche dello stesso giudizio di revisione.

La risalente pronuncia delle Sezioni unite PG - n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220443 – ha pur precisato che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

Le prove nuove (o le prove acquisite e non valutate), però, devono condurre all'accertamento di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772).

Ed ancora: la prova nuova consistente in un accertamento tecnico (si pensi, nel caso di specie agli esiti della consulenza Cusimano) può essere quella che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, sia fondata su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, Del Papa, Rv. 281740).

E, quanto al giudizio finale sul complessivo compendio probatorio: superato il vaglio di ammissibilità del giudizio di revisione ed acquisite le nuove prove la comparazione fra le stesse e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, essendo, altresì, necessaria una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum". (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619).

Ed ancora, nella valutazione dei nuovi apporti dichiarativi (nel caso di specie le deposizioni della moglie e della sorella di Tramonte): nel giudizio di revisione, il giudice, nel valutare le nuove prove testimoniali aventi natura speculare e

contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072).

3. Tutto ciò premesso, devono ora esaminarsi, dapprima singolarmente (e, poi nel loro complesso), i nuovi elementi di prova (e le nuove acquisizioni relative alle prove già assunte nel giudizio che si intende revocare) evidenziati nei ricorsi dei due difensori del Tramonte (e ribaditi, in parte, in memoria e nelle note d'udienza).

4. L'oggetto del secondo motivo del ricorso Lauria riguarda il mancato esame dell'imputato.

La censura pecca di genericità (interna al motivo ma anche esterna, nel confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza impugnata) posto che non è dato comprendere, né è stato adeguatamente precisato in ricorso, quale profilo di novità avrebbe comportato tale nuovo esperimento (posto che nel corso del processo Tramonte era già stato esaminato).

Deve, comunque, aggiungersi che le dichiarazioni in atti dell'imputato, come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata, sono di segno diverso. Le prime in cui aveva ammesso di avere partecipato alla riunione ad Abano in casa di Gian Gastone Romani il 25 maggio 1974 (tre giorni prima della strage) in cui Maggi aveva discusso della costituzione di una nuova organizzazione di estrema destra, della sua struttura e dei suoi compiti, seppure affermando di avere agito quale infiltrato dei Servizi di sicurezza dello Stato (anche a conferma di quanto aveva riferito come fonte al maresciallo Luca Felli dei medesimi Servizi).

Aveva in seguito mutato atteggiamento – dopo che il suo ruolo di infiltrato era stato smentito (essendo egli stato un mero informatore) e quindi prospettandosi la sua responsabilità come partecipante a tali riunioni – negando recisamente di avere partecipato alla riunione indicata.

A fronte di tale evoluzione dichiarativa non era pertanto deducibile quale fosse la novità che il suo nuovo esame avrebbe apportato al compendio probatorio, tanto più che egli, comunque, nel corso del medesimo giudizio di revisione, aveva rilasciato, in due diverse occasioni, delle spontanee dichiarazioni (la prima all'udienza del 13 maggio 2022, quando la Corte si apprestava a decidere sull'ammissione delle nuove prove; la seconda, all'udienza del 4 ottobre 2022,

all'esito dell'assunzione delle prove ammesse), in cui aveva avuto modo di ribadire (pg 15 dell'impugnata sentenza) le dichiarazioni già rilasciate in giudizio: non aveva partecipazione alla riunione di Abano Terme, non era stato presente in Piazza della Loggia il giorno della strage, non aveva neppure mai conosciuto Carlo Maria Maggi, non aveva mostrato alcuna fotografia a Vincenzo Arrigo e non aveva riferito a chicchessia qualcosa di diverso da quanto testè affermato.

Se ne deduce allora che a Tramonte era stato consentito di introdurre nel giudizio di revisione tutto quanto egli, personalmente, aveva inteso riferire e che tutto ciò non costituiva novità probatoria alcuna.

Né avrebbe dovuto darsi ingresso all'esame dell'imputato ai sensi dell'art. 603 bis cod. proc. pen. sul presupposto che l'attendibilità delle dichiarazioni del Tramonte era stata diversamente valutata dai giudici che ne avevano disposta la condanna rispetto a quelli che lo avevano assolto, dato che si tratta, con tutta evidenza, di questione che avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice del rinvio del processo di merito o, quantomeno, con l'originario ricorso per cassazione (contro la sentenza della Corte di assise di appello di Milano, quale giudice del rinvio), e non certo in sede di revisione.

5. Il terzo motivo del ricorso Lauria, speso sulla valutazione del portato delle, nuove, deposizioni rese dalla moglie e dalla sorella del Tramonte è inammissibile perché interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità (in sede di revisione non diversamente da quanto avviene nell'ordinario giudizio di cassazione) che non può pervenire a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte d'appello, nell'impugnata sentenza, aveva dato congrua ragione dei propri approdi decisori, considerando sia la notevole distanza di tempo intercorsa fra il fatto per cui è processo e le deposizioni stesse (oltre quattro decenni), sia i vincoli familiari tuttora esistenti fra le testimoni e il prevenuto, sia la sostanziale inattendibilità di un riconoscimento, negativo - dato per certo - delle fattezze del Tramonte in una foto, non particolarmente leggibile, a tanti anni di distanza (con i molteplici mutamenti che il medesimo, nel corso del tempo, non poteva che avere avuto, oltretutto confermati, proprio in riferimento al 1974, dal fatto, di per sé già piuttosto aleatorio, della presenza o meno, sul suo volto, della barba, di non

precisata lunghezza, qualche mese prima, qualche mese dopo o proprio nel giugno del 1974).

Non assumeva poi rilievo alcuno il fatto che le due testimoni avessero riconosciuto il congiunto in un'altra foto dell'epoca (quella che lo ritraeva con la motocicletta), dovendosi ritenere che questa non fosse stata occasionalmente scattata ad un gruppo di persone che certo non si erano messe in posa (come la foto in piazza della Loggia) ma proprio al fine di ritrarre Tramonte con il mezzo da poco acquistato.

Deve infine rilevarsi come siano state del tutto peculiari le testimonianze rese dalla moglie e dalla sorella del Tramonte perché non volte a riferire fatti a cui le stesse avessero personalmente assistito o di cui fossero venute a conoscenza, ma ad esprimere un giudizio circa la possibile identificazione del loro congiunto con una persona ritratta in una fotografia di oltre quaranta anni prima.

6. Per analoghe ragioni risultano manifestamente infondate le censure mosse nel quarto e nel quinto motivo del ricorso Lauria (e nel secondo della memoria), sulla mancata escussione del consulente della difesa prof. Cusimano (e sulla conseguente mancata acquisizione del suo elaborato) che aveva concluso, fondando il proprio giudizio sulla scorta degli accertamenti tecnici ritenuti più aggiornati (rispetto a quelli utilizzati dal consulente della pubblica accusa prof. Capasso, che era giunto a diverse conclusioni, seppure non assiste dal grado dell'assoluta certezza), della non corrispondenza del Tramonte con la persona ritratta nella citata fotografia, scattata in Piazza della Loggia.

Anche in questo caso, infatti, si sollecita a questa Corte un giudizio di fatto che non le è consentito.

La Corte d'appello aveva, infatti, fornito adeguate spiegazioni circa la "non novità" della prova tecnica, osservando come la metodologia informatica utilizzata dal consulente della difesa era disponibile anche quando il prof. Capasso aveva fondato il proprio diverso giudizio su un diverso metodo scientifico.

L'affermazione, della difesa, che la tecnologia utilizzata dal prof. Cusimano era, invece, nuova in quanto interamente rielaborata nel 2020 è del tutto assertiva, posto che finisce per affermare che, comunque, le misurazioni, di natura informatica, del volto della persona ritratta nella fotografia siano maggiormente affidabili di quelle, manuali, adottate dal prof. Capasso, conclusione, però, che non raggiunge un grado di persuasività tale da poter essere condivisa e da rendere manifestamente illogica la decisione sul punto della Corte d'appello, soprattutto se si pensa alla non particolare qualità fotografica del volto ritratto oggetto dell'esame tecnico.



Deve poi ricordarsi come, nella valutazione del complessivo compendio probatorio, la Corte di assise di appello di Milano, nella sentenza di condanna, aveva dato non decisivo rilievo alla fotografia in atti, traendo la prova della presenza di Tramonte in Piazza della Loggia dalla più complessiva deposizione di Vincenzo Arrigo, come meglio si vedrà più avanti, così che la consulenza Cusimano, e le deposizioni delle congiunte di Tramonte, non costituirebbero, comunque, una decisiva smentita del quadro probatorio.

7. Il sesto motivo, sull'avvenuta utilizzazione delle dichiarazioni *contra se* rilasciate da Tramonte nel processo per la strage di Piazza Fontana ai sensi dell'articolo 197 bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato.

La Corte d'appello (pg. 25), in risposta ad analoga doglianza, ha rilevato come, nell'indicato processo, Tramonte fosse stato sentito quale imputato di reato connesso, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., così che il presupposto processuale sul quale la censura è fondata viene a mancare.

Deve, inoltre, rilevarsi come il ricorso difetti anche di specificità sul punto, non avendo affrontato e confutato la ricordata affermazione della Corte.

8. Il settimo motivo del ricorso Lauria e il primo motivo del ricorso Cellini (ed il terzo motivo della memoria difensiva) riguardano tutti il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di Vincenzo Arrigo (ed il relativo compendio probatorio).

Questi aveva, da ultimo (il 13 giugno 2015 davanti al giudice del rinvio, la Corte d'assise d'appello di Milano), riferito (pg. 45 della sentenza impugnata) che, nel corso della comune detenzione, intorno al 2003, Tramonte gli aveva confidato di essere "*implicato nella storia della strage di Piazza della Loggia*"; di essere stato un referente dei Servizi di sicurezza; di essersi recato il giorno della strage in Piazza della Loggia; della presenza nel fascicolo processuale di una fotografia che lo ritraeva quel giorno in quella piazza, mostrandogliela ed indicandogli una figura ritratta, affermando che era la sua.

Tramonte gli aveva anche raccontato di essere un infiltrato e di avere, in tale veste, partecipato a riunioni in cui erano presenti Carlo Maria Maggi (definitivamente condannato, come si è detto, per la strage di Piazza della Loggia) e Delfo Zorzi (definitivamente assolto dalla stessa imputazione), in cui si era parlato delle stragi di Milano e Brescia.

Aveva aggiunto, Arrigo, che egli aveva rilasciato tali dichiarazioni, smentendo quanto prima affermato (negando ogni confidenza del Tramonte in relazione alla strage), solo nel 2014, avendo rimeditato la propria precedente scelta processuale, dettata allora dalla paura di conseguenze per la sua incolumità, a seguito del fatto

che gli era stata diagnosticata una grave malattia così da non dover più nutrire alcun timore per la propria vita che da questa non derivasse.

I ricordati motivi di ricorso si fondano sulla mancata considerazione, da parte dei giudici del processo di merito, delle precedenti dichiarazioni (oltre a quella rilasciata in prime cure di quel processo, all'udienza del 6 ottobre 2009 come si ricorda nello stesso ricorso Lauria) che dimostravano l'incostanza del suo apporto dichiarativo e, quindi, la sua complessiva inattendibilità. E sulla mancata acquisizione da parte della Corte d'appello nel giudizio di revisione degli stessi verbali (ovviamente diversi da quello già presente nel processo e relativo alla deposizione del 2009), che, anch'essi, avrebbero costituito un "fatto Nuovo" essendo mancata ogni valutazione di quanto complessivamente riferito dall'Arrigo, prima negando ogni coinvolgimento nei fatti del prevenuto, poi affermandolo.

Tali censure sono però manifestamente infondate.

La Corte d'appello bresciana, nella sentenza qui impugnata, aveva riportato, virgolettandolo, il brano con il quale la Corte di assise di appello di Milano (da pg. 290) aveva valutato l'attendibilità dell'ultima versione dei fatti offerta da Vincenzo Arrigo, affermando, fra l'altro, come costui *"ha fornito una spiegazione plausibile dei motivi che l'avevano indotto (nel 2014) a riferire all'AG di sua iniziativa quanto appreso. Del pari ha spiegato in termini ragionevoli le ragioni per le quali ha ritenuto d'intervenire nuovamente, nell'imminenza del presente processo di appello (in cui, come si è ricordato è stato escusso nel giugno 2015) colmando le lacune delle sue precedenti dichiarazioni, il narrato del teste, anche all'esito del controesame delle difese degli imputati (e, quindi anche del Tramonte, che ben avrebbero potuto contestargli le precedenti, divergenti, dichiarazioni) risulta immune da contraddizioni, sicchè non c'è motivo di porne in dubbio la credibilità"*.

La Corte d'assise di Milano aveva avuto, pertanto, ben presente il mutamento dell'atteggiamento processuale di Vincenzo Arrigo, ne aveva dato conto (anche perché lo stesso le era perfettamente alla luce delle diverse dichiarazioni rilasciate in prime cure nel 2009) e, ciò nonostante, proprio per come lo stesso testimone l'aveva giustificato, ne aveva ritenuta la piena attendibilità.

In assenza di elementi di novità (o, come si è detto, di mancata considerazione, da parte del giudice del merito, del contrasto con il precedente narrato) non era allora consentito alla Corte d'appello del giudizio di revisione riformulare il giudizio di attendibilità del contributo dichiarativo di Vincenzo Arrigo (vd da ultimo Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, De Stefano, Rv. 280335 sul giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia in assenza di nuovi elementi di prova; Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, P., dep. 2023, Rv. 284688 sul giudizio di attendibilità della persona offesa anche in tal caso in assenza di elementi di novità).

E ciò anche in relazione, come si è già osservato, alla fotografia che in cui Tramonte, secondo Arrigo, si sarebbe riconosciuto intorno al 2003, nonostante, sostiene la difesa, la stessa fosse pervenuta agli atti solo nel 2013/2014, dal momento che tale ultima datazione appare tutt'altro che certa, ed anzi viene smentita dalla Corte d'appello, nella sentenza qui impugnata (pg. 48) osservando come la stessa fosse allegata alla prima consulenza Capasso del 2001.

8. Nel nono motivo del ricorso Lauria si lamenta l'utilizzazione delle sit rilasciate da Tramonte nel 1995 e nel 1997, le uniche dichiarazioni in cui questi avrebbe riferito della sua partecipazione alla riunione in casa Romani del 25 giugno 1974, prima della ritrattazione dibattimentale.

Si tratta di censura manifestamente infondata anche per la sua genericità, non affrontando quanto affermato dalla Corte d'appello in risposta alla medesima doglianza.

La Corte, infatti, aveva rilevato (pag. 39) come Tramonte avesse riferito della sua partecipazione alla riunione (e del fatto che in essa si fosse discusso della strage poi attuata in Piazza della Loggia) sia nell'interrogatorio del 20 settembre 2001, sia in quello dell'8 novembre 2001, sia nell'esame come imputato di reato connesso reso nel processo per la strage di Piazza Fontana, così da smentire l'assunto difensivo (delle ammissioni del prevenuto rese solo in sede di sit).

Risulta poi del tutto generico, e comunque non esaustivo (visti gli ulteriori interrogatori citati), l'argomento difensivo secondo cui, nell'interrogatorio di settembre 2001, Tramonte avrebbe riferito della sola presenza alla riunione di altri soggetti sia perché non viene allegato al ricorso il relativo verbale 8così da consentire a questa Corte la verifica di quanto affermato), sia perché non è dato comprendere come Tramonte fosse a conoscenza delle presenze ad una riunione a cui lui stesso era assente.

9. Il secondo motivo del ricorso Cellini, speso sulla mancata acquisizione, ad opera della Corte d'appello bresciana, dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti di Tramonte, è manifestamente infondato.

E', innanzitutto, evidente come tali provvedimenti giudiziari, concernenti la libertà personale dell'imputato nel corso del processo di cognizione, siano presenti nel relativo incarto processuale così da non poter costituire alcun elemento di prova "nuovo".

E', poi, evidente come, negli stessi, siano evidenziati gli elementi indiziari che risultavano acquisiti allo stato degli atti e che erano stati ritenuti rilevanti dal pm prima e del Gip poi. Così che l'eventuale assenza, in tali atti (al ricorso si sono allegati solo i, diversi, provvedimento del Tribunale del riesame), di riferimenti alla

fotografia in cui sarebbe stato ritratto Tramonte in Piazza della Loggia non assume alcun significato posto che il prevenuto, con la discovery di tutti gli atti (derivante, proprio, dalla richiesta di riesame), ne avrebbe potuto ottenere copia ed esprimere comunque la preoccupazione, di esservi riconosciuto, confidata ad Arrigo.

10. Il terzo motivo del ricorso Cellini, sulla smentita del portato delle dichiarazioni di Gerardini circa la partecipazione di Tramonte alla riunione in casa Romani il 25 maggio 1974 a seguito della produzione del certificato di immatricolazione della motocicletta del Tramonte recante una data successiva, è inammissibile oltre che manifestamente infondato.

Anche in questo caso, infatti, si sollecita questa Corte di legittimità a giudicare nel fatto, riconsiderando gli elementi che avevano portato la Corte di merito a concludere per l'irrelevanza della nuova acquisizione ai fini del rovesciamento del quadro probatorio sul punto.

Deve, innanzitutto, rilevarsi come la presenza di Tramonte a quella riunione non poggia soltanto sulla deposizione del Gerardini, come si dirà più avanti, così che la nuova prova non sarebbe affatto idonea a smentire la circostanza, ponendo in dubbio l'attendibilità di una sola delle fonti.

Deve, poi, considerarsi come la lettura data dalla Corte di merito al significato probatorio del documento prodotto non possa ritenersi manifestamente illogica: Tramonte avrebbe potuto recarsi alla riunione anche con un altro mezzo (Gerardini aveva solo riferito che Tramonte gli aveva confidato di essersi recato a casa Romani in moto e, in un momento successivo, di avere posseduto una Ducati) e, comunque, egli aveva potuto disporre della motocicletta in questione anche in epoca precedente alla sua immatricolazione, considerando il fatto che, se quest'ultima recava la data del 31 maggio 1974 (6 giorni dopo la riunione e 3 giorni dopo la strage), l'acquisto della Ducati risaliva ad oltre un mese prima, al 16 aprile 1974 (trascritto, per i terzi, il 24 maggio 1974), così da consentirgli di recarsi ad Abano con la stessa il 25 maggio 1974.

11. Resta l'ottavo motivo del ricorso Lauria che riguarda la verifica complessiva del quadro probatorio alla luce delle nuove acquisizioni non più atomisticamente considerate ma nel loro complesso.

Peraltro, già dalla verifica dei singoli, nuovi (o individuati come non nuovi) elementi di prova acquisiti risulta evidente come gli stessi non siano capaci di scardinare alcuno dei passaggi motivazionali posti a fondamento della condanna pronunciata dalla Corte di assise di appello di Milano e resa definitiva dalla pronuncia di questa Corte di cassazione del 2017.



In estrema sintesi, tale condanna era derivata innanzitutto dal contesto in cui Tramonte, in quei mesi, si era mosso (da pg. 16 dell'impugnata sentenza): egli era un partecipante a quella organizzazione di estrema destra che stava progettando la strage di Piazza della Loggia, e non come infiltrato dei Servizi di sicurezza.

Aveva così partecipato, non come mero osservatore, a riunioni preparatorie di attentati e di consegne di armi, ed aveva, infine, preso parte alla riunione decisiva in casa Romani il 25 maggio 1974 - in cui il protagonista assoluto era stato quel Carlo Maria Maggi che era stato condannato definitivamente (insieme a Tramonte) per la strage ed i conseguenti omicidi - in cui si era ultimata la preparazione all'attentato di Piazza della Loggia, trovandosi poi presente in piazza quel giorno, il 28 maggio 1974.

11.1. Le circostanze di maggior significato probatorio - la sua partecipazione alla riunione del 25 maggio 1974 e la sua presenza in Piazza della Loggia il giorno della strage, il 28 maggio 1974 - avevano trovato congruo supporto probatorio in una serie di fonti, soprattutto dichiarative.

Quanto alla sua partecipazione alla riunione a casa Romani del 25 maggio, militavano innanzitutto le sue stesse ammissioni, negli interrogatori resi nell'ambito del processo di cognizione (ritenute attendibili sia dal giudice del rinvio sia da questa Corte nella sentenza del 2017, con un giudizio che non può essere mutato, non essendo state acquisite, sul punto, alcuna nuova emergenza).

A queste si erano aggiunte le deposizioni di Maurizio Zotto (non attinte da alcun elemento nuovo) di Domenico Gerardini (della cui mancata smentita si è detto).

11.2. Quanto alla sua presenza in Piazza della Loggia il 28 maggio 1974, la stessa era stata riferita da Vincenzo Arrigo la cui testimonianza era stata anch'essa ritenuta attendibile, sia dalla Corte di assise di appello di Milano, sia dalla Corte di cassazione nella sentenza del 2017 (che aveva comportato la definitività della condanna di Tramonte), e l'odierno processo di revisione nulla aveva apportato in termini di novità, essendo già stato ampiamente valutato, dalle medesime Corti, il mutamento del suo atteggiamento processuale fra la sua prima escussione, in prime cure davanti alla Corte di assise di Brescia (e in altre precedenti occasioni) e la sua deposizione, in sede di rinvio, dopo la decisione di riferire quanto confidatogli da Tramonte alla Corte di assise di appello di Milano.

A tale ultimo proposito, con le nuove prove si è inteso smentire, come si è già osservato, il giudizio di attendibilità della deposizione di Arrigo nella parte in cui questi aveva riferito che Tramonte gli aveva confidato di temere di essere riconosciuto in una fotografia, presente nel fascicolo processuale e di cui aveva

copia, scattata in Piazza della Loggia il giorno della strage e che lo ritraeva. Gliela aveva mostrata e gli aveva indicato chi era fra le varie persone ritratte.

Sul punto priva di manifesti vizi logici è stata la considerazione della Corte d'appello di Brescia, nella sentenza qui impugnata, in ordine al fatto che le nuove prove – le deposizioni delle congiunte del prevenuto e la consulenza Cusimano – non erano atte a scardinare il portato della deposizione Arrigo perché ne toccavano un solo punto, quello appunto riguardante la fotografia, tralasciando così quanto effettivamente da questi riferito, e ritenuto nel processo di merito attendibile, la confidenza di Tramonte circa la sua presenza fisica in Piaggia della Loggia il 28 maggio 1974 (che vi fosse stato fotografato o meno).

Così che, dalla contestazione – peraltro fallita, come si è sopra osservato – del significato probatorio della fotografia, non può dedursi alcuno scardinamento della ben più complessiva deposizione di Arrigo e, tanto più, dell'ancora più complessivo quadro probatorio.

12. Non resta allora che prendere atto della manifesta infondatezza di tutti i motivi di censura, dovendosi così dichiarare inammissibile il complessivo ricorso proposto dai difensori di Maurizio Tramonte, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Segue inoltre la condanna di Tramonte alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano nella somma, ritenuta equa, di cui al dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida per ciascuno degli avvocati che ha presentato conclusioni e nota spese in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, in Roma il 26 settembre 2023.

Il Consigliere estensore  
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente  
Gerardo Sabeone

